

ItaliaOggi

Numero 270, pag. 41 del 14/11/2007

Autore: **Pagina a cura di Gabriele Ventura**

Ue, libera circolazione col timer

Il dlgs sul riconoscimento delle qualifiche non agevola (almeno adesso) chi si vuol stabilire all'estero

Meno lacci solo per chi si sposta per prestazioni occasionali

Meno lacci per la circolazione dei professionisti in Europa. Ma solo per prestazioni occasionali. Per chi vuole trasferirsi all'estero per tempi lunghi o in via definitiva il percorso resta complesso e articolato. Questo nonostante il recepimento della direttiva qualifiche, che sembra infatti privilegiare la mobilità temporanea chiedendo al professionista, per svolgere la propria attività «fuori porta», di notificare semplicemente la sua volontà all'albo o all'autorità competente del paese ospitante. Per il regime di stabilimento, invece, potrebbero non bastare tre mesi di attesa dalla richiesta all'albo estero. Quest'ultimo ha infatti la facoltà di prevedere percorsi formativi aggiuntivi. Alle piattaforme comuni il compito di agevolare l'iter. È quanto emerge da una lettura più approfondita del decreto legislativo di recepimento della direttiva qualifiche (pubblicato sulla G.U. del 9 novembre). Che trova d'accordo anche chi ha scritto il testo del provvedimento Ue: l'europarlamentare Stefano Zappalà; chi ha recepito la direttiva: il ministero delle politiche comunitarie; chi dovrà applicarla: gli ordini in primis. Anche se, in realtà, su molti aspetti la confusione regna ancora sovrana. Ma vediamo perché.

Chi ha scritto la direttiva. Per Stefano Zappalà la vera novità introdotta dalla normativa è «la possibilità di fare nell'Unione europea la stessa attività del paese d'origine. Fino a oggi ci volevano un mare di autorizzazioni, la direttiva le snellisce. Se un professionista», ha spiegato l'europarlamentare, «si trasferisce in modo provvisorio, basta una comunicazione al paese ospitante, se in via permanente deve fare richiesta all'albo corrispondente ed entro tre mesi viene abilitato. A meno che non venga richiesta qualche prova integrativa».

Chi l'ha recepita. Per il ministero delle politiche comunitarie, invece, la vera novità del dlgs di recepimento è proprio l'aver ammesso le associazioni ai tavoli europei. «Fino a ora, infatti», ha detto Alfonso Celotto, capo dell'ufficio legislativo, «ai tavoli partecipavano, per l'Italia, le professioni più vicine. Ora, se i tributaristi si riuniscono a livello europeo, anche quelli italiani possono aderire».

Gli ordini. Per quanto riguarda gli ordini, invece, sono differenti le interpretazioni operative. Secondo gli avvocati, per esempio, è un'onda da cavalcare per puntare sulla specializzazione. «Bisognerà», ha spiegato Giuseppe Bassu, consigliere del Cnf, «che l'avvocato ottenga qualifiche attraverso stage e master. Ci vuole poi una entità che possa implementare corsi di specializzazione, per non rischiare di restare indietro a livello europeo». Per i dottori commercialisti, invece, la novità risiede nel regime di prestazione temporanea. «Se il periodo è limitato non serve più il riconoscimento dell'albo locale», ha detto Fabrizio Franchi, consigliere Cndc, «per il regime di

stabilimento invece, vale il raffronto tra i due percorsi formativi, che dovrà essere uniformato dalle piattaforme comuni. Per questo c'è già una presa di contatto tra tutti i dottori commercialisti europei». Anche per gli ingegneri la novità riguarda la mobilità occasionale. «Per il regime di stabilimento non cambia nulla», spiegano dal Cni, «mentre la prestazione temporanea è libera. Ci sono ancora numerosi nodi da sciogliere, come i tempi limite del trasferimento occasionale, che speriamo saranno chiariti con circolari o decreti di recepimento». Gli agrotecnici, invece, stanno già cercando di cavalcare l'onda della direttiva. «Abbiamo avviato un rapporto con gli ingegneri agrari spagnoli», ha detto il presidente Roberto Orlandi, «per superare meccanismi farraginosi e garantire la libertà di movimento attraverso le piattaforme comuni».